SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 giugno 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. **76**.

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013.

Proroga di termini di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali. (13A05603) . . . *Pag.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013.

Proroga di termini di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze. (13A05604) . . . . . *Pag.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013.

Proroga di termini di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (13A05605) *Pag.* 27

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 giugno 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 giugno 2013 e scadenza 30 giugno 2015, prima e seconda tranche. (13A05571) . . . *Pag.* 27

DECRETO 24 giugno 2013.

Pubblicazione dei tassi effettivi globali medi - periodo di rilevazione 1° gennaio-31 marzo 2013. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2013 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (13A05526) . *Pag.* 28

Ministero della salute

DECRETO 5 giugno 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb, sulla base del dossier MANFIL 80 WP di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. (13A05496). . . *Pag.* 32

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 17 giugno 2013.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. (13A05528) . . . *Pag.* 52

DECRETO 17 giugno 2013.

Rettifica al decreto 20 marzo 2013 relativo alla variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie. (13A05529). . . *Pag.* 53

DECRETO 18 giugno 2013.

Iscrizione di varietà di mais e sorgo al registro nazionale. (13A05527) . . . *Pag.* 54

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 giugno 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Caprelsa» (vandetanib) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 530/2013). (13A05459). . . *Pag.* 56

DETERMINA 10 giugno 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Docetaxel Mylan» (docetaxel) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 538/2013). (13A05460). . . *Pag.* 57

DETERMINA 10 giugno 2013.

Classificazione del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Hospira», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 533/2013). (13A05461). . . *Pag.* 59

DETERMINA 10 giugno 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Matever» (levetiracetam) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 550/2013). (13A05462). . . *Pag.* 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/472 del 2 aprile 2013 relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chirocaine». (13A05497) . . . *Pag.* 62

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/592/2013 del 16 aprile 2013 relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venoruton». (13A05498). . . *Pag.* 62

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/684/2013 del 3 maggio 2013, relativa al medicinale per uso umano «Sinecod tosse sedativo». (13A05539) . . . *Pag.* 62

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/244 del 7 marzo 2013, relativa al medicinale per uso umano «Bricanyl». (13A05540) . . . *Pag.* 63

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/106 del 28 gennaio 2013, relativa al medicinale per uso umano «Rabeprazolo Mithridatum». (13A05541) . . . . *Pag.* 63

Ministero della salute

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario. (13A05530). . . . . *Pag.* 63

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario. (13A05531). . . . . *Pag.* 64

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario. (13A05532). . . . . *Pag.* 65

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario. (13A05533). . . . . *Pag.* 66

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Doxatrim 15 P.M.». (13A05534). . . *Pag.* 67

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «P.G. 600» liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per scrofe e scrofette. (13A05535). . . . . *Pag.* 67

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Vet-Ketofen 10% soluzione iniettabile». (13A05536) . *Pag.* 68

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Mamyzin» 1g/3ml Polvere e solvente per sospensione iniettabile per bovini, suini e cani. (13A05537) . . *Pag.* 68

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossinova 200 mg/g», polvere orale per uso in acqua da bere o in alimento liquido per vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini. (13A05538). . . . . *Pag.* 68

Presidenza del Consiglio dei ministri

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2013. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti. (13A05542). . . . . *Pag.* 69

Comunicato relativo alla nomina del maestro Gino Paoli a Presidente della Società italiana degli autori ed editori (13A05543) . . . . *Pag.* 71

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. **76**.

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale, al fine di favorire immediate opportunità di impiego, in considerazione della gravità della situazione occupazionale;

RITENUTA altresì la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia di IVA e altri interventi urgenti per il sistema produttivo, nonché di adottare misure idonee a promuovere gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la coesione territoriale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I
MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE

Art. 1
(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) vivano soli con una o più persone a carico.

3. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.

4. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.

5. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell'incentivo di cui al comma 4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.

6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro.

7. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

8. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative del presente incentivo.

10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.

12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:

a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;

b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la coesione territoriale.

13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

14. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

16. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell'attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.

17. La decisione regionale di cui al comma 15 non può prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel presente articolo.

18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.

19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo, l'Inps ne dà apposita diffusione.

20. L'Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all'attuazione dell'incentivo.

21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

Art. 2

(Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l'adozione di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:
a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante "*Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino*";
c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee guida di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.

4. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 7 del predetto decreto interministeriale è prorogabile di un mese.

5. Il comma 4 trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante "*Linee guida in materia di tirocini*", provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine le amministrazioni provvedono mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese per incarichi e consulenze come determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013,

2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera *d)* della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le modalità attuative del comma 6.

8. Gli interventi straordinari di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1.

9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "*entro due anni dalla data di assunzione*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 15 maggio 2015*".

10. Al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro è autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014.

11. Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.

12. Le università provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi del comma 11 , sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità:
a) regolarità del percorso di studi;
b) votazione media degli esami;
c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

13. Ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

14. Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fissa i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di

criteri che ne premino l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3
(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno- Carta per l'inclusione)

1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015 per essere riassegnate alle finalità di cui alle successive lettere:
a) per le misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;
b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;
c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, 56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è estesa, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma "Promozione dell'inclusione sociale".

3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. L'estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite in applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

Art. 4

(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)

1. Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della vigente normativa comunitaria.

2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione. Dell'ammontare della rimodulazione di cui al presente comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie anche a seguito dell'attività di monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.

4. L'operatività delle misure di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 5

(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta "Garanzia per i Giovani" (*Youth Guarantee*), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti "in deroga" alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.

2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:
a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;
b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;
c) individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;
d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;
e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;
f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;
g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;
h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;
i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

3. La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed è composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 6

(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. Al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale **e** ulteriori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE

Art. 7
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "*1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:*

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contrati collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

b) all'articolo 4, il comma 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 5:
1) al comma 2, dopo le parole "*se il rapporto di lavoro*", sono inserite le seguenti "*, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,*";
2) il comma 2-bis è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente "*3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*";

d) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo la lettera c *bis)*, è inserita la seguente: "*c ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*";
2) il comma 6 è abrogato;
3) al comma 7, le parole: "*stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1*" sono sostituite dalle seguenti: "*stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis*".

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "*2-bis. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del*

predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.";

b) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.*";

c) all'articolo 61, comma 1, le parole: "*esecutivi o ripetitivi*" sono sostituite dalle seguenti: "*esecutivi e ripetitivi*";

d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: "*, ai fini della prova*";

e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: "*di natura meramente occasionale*";

f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "*In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari*";

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera *a)*, si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "*6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.*".

5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: "trattamento" sono aggiunte le seguenti: "nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali";
2) al comma 22, il periodo: "*decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*" è sostituito dal seguente: "*al 1° gennaio 2014*";

b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: "*10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile*

residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".

c) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 31 ottobre 2013"*;

2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.";*

3) al comma 14, al primo periodo, le parole: "nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 31 ottobre 2013,"*;

4) al comma 19, le parole: "entro il 31 marzo 2013," sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 31 ottobre 2013,";*

5) ai commi 42, 44 e 45, le parole "*entro il 30 giugno 2013*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 31 ottobre 2013*".

d) all'articolo 4:

1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: "*23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile*";

2) il numero 1) della lettera *c)* del comma 33 è abrogato.

6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita la seguente lettera: "*a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.*".

Art. 8

(Banca dati politiche attive e passive)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la "Banca dati delle politiche attive e passive".

2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.

3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4.

Art. 9

(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: "*4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*".

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo".

4. Al comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "*, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio*".

5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

6. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo **7** del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: "presso un utilizzatore," sono inserite le seguenti: *"e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".*
7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "deve presentare" sono aggiunte le seguenti: "*, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,*";
b) il comma 4 è abrogato.

8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d)*, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:
"11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.".

11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"*3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.*
3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.".

12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo le parole: "settore sociale" sono inserite le seguenti: "nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.".

13. All'articolo 2463-*bis* del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione" sono soppresse;
b) al comma 2, punto 6), le parole: ", i quali devono essere scelti tra i soci" sono soppresse;
c) il comma 4 è soppresso.

14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
b) al comma 4-*bis* le parole: "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" sono sostituite dalle seguenti: *"società a responsabilità limitata semplificata".*

15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è soppressa;
b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole "uguali o superiori al 20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "uguali o superiori al 15 per cento";
c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole "in Italia o all'estero" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270";
d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole "varietà vegetale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano".".

Art. 10

(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)

1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione.

2. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "*2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.*"

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attività di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.

4. L'INPS provvede alle attività di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. All'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «*Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte*».

6. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.

7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: "*diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale*" sono inserite le seguenti: "*, delle politiche sociali e per le non autosufficienze*".

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI

Art. 11
(*Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti*)

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter le parole "1° luglio 2013" sono sostituite dalle seguenti "1° ottobre 2013";
b) il comma 1-quater è abrogato.

2. In attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia. La quota degli utili di cui al periodo precedente, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro.

3. Le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2.

4. Nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento

5. E' autorizzato un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo è versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno 2013, di 2.000.000 euro, e le successive di 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

6. All'articolo 1, comma 171, lettera *e)*, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole: «per euro 58.000.000,00» sono sostituite dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00» .

7. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è abrogato.

8. L'articolo 6-*novies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 6-*novies (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)* 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e

indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.».

9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;
b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;
b) lo smaltimento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10 provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'ordinanza n. 83 del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza.

12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-*bis* è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 3-*ter (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale)* 1. Al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura

finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.

14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 è erogato subordinatamente all'approvazione del predetto piano da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze e alla verifica della congruità della copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata degli interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2012, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania.

15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti.

16. Al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012 sono aggiunte infine le seguenti parole "ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".

17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, a favore delle medesime fondazioni.

18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento.

19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il

versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.

20. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.

22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

«Art. 62-*quater* (*Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)* 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di

consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.".
23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
" 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.".

Art.12

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21, pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) quanto a 98 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22;
d) quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al l'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n.228;
e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
f) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università;
g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*
GIOVANNINI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
TRIGILIA, *Ministro per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

13G00123

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013.

Proroga di termini di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», e in particolare l'art. 1, comma 390 e 394;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell'11 gennaio 2013, con cui, in applicazione dell'art. 1, comma 390, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si è proceduto alla proroga del commissariamento della Fondazione Teatro Petruzzelli e Teatri di Bari;

Vista la richiesta pervenuta dal Ministero per i beni e le attività culturali di ulteriore proroga dei termini di cui all'art. 1, comma 390, l. n. 228 del 2012, al fine di consentire il completamento del lavoro di riorganizzazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche commissariate;

Ritenuta la necessità di prevedere la possibilità di un'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 1, comma 390, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 390, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

13A05603

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013.

Proroga di termini di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», ed in particolare l'art. 1, comma 388 che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge n. 228 del 2012;

Vista la tabella 2 che, ai numeri 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, proroga il termine di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di cui all'art. 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di cui agli articoli 4, comma 3, 8, comma 7, 11, comma 4, 12, 18, comma 1, e 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

Visto il comma 391 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 che proroga al 30 giugno 2013 il termine di cui all'art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il successivo comma 394 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, ai sensi del quale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività dei consulenti finanziari in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire l'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo Organismo competente;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente l'applicazione della speciale disciplina introdotta dall'art. 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di continuare ad incentivare e semplificare le modalità per la prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia in favore di banche per esigenza di liquidità, garantendo, in tal modo, la stabilità del sistema finanziario;

Considerata la necessità di prorogare il termine entro cui devono essere adottati i provvedimenti attuativi previsti dagli articoli 4, comma 3, 8, comma 7, 11, comma 4, 12, 18, comma 1, e 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di poterli armonizzare e rendere coerenti con il nuovo impianto che si andrà a definire nel corso del prossimo anno, derivante dalla direttiva 2011/85/UE dell'8 novembre 2011, che stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri, e dalla legge costituzionale 24 dicembre 2013, n. 243, che introduce il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente il termine fissato dall'art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, entro cui adottare, con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle entrate e dei monopoli) e del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2013 i termini ed i regimi giuridici di cui alle seguenti disposizioni, indicate nella Tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) art. 23, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

b) art. 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

d) art. 8, comma 7, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

e) art. 11, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

f) art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

g) art. 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

h) art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui all'art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

13A05604

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013.

Proroga di termini di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», e in particolare l'art. 1, commi 388 e 394;

Vista la richiesta pervenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di ulteriore proroga dei termini di cui all'art. 1, comma 388, tabella 2, punti 2, 3, 4, 5, 6, 8 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2, punti numeri 2, 3, 4, 5, 6, 8, allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

13A05605

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 giugno 2013 e scadenza 30 giugno 2015, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 giugno 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 87.186 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» ("CTZ");

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di CTZ con godimento 28 giugno 2013 e scadenza 30 giugno 2015. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 giugno 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 giugno 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 giugno 2013, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 giugno 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2015, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A05571

DECRETO 24 giugno 2013.

Pubblicazione dei tassi effettivi globali medi - periodo di rilevazione 1º gennaio-31 marzo 2013. Applicazione dal 1º luglio al 30 settembre 2013 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO
DELLA DIREZIONE V
DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 25 settembre 2012, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari";

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo

2013 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2013 – 31 marzo 2013 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1 ° gennaio 2013 –31 marzo 2013 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1 ° gennaio 2013 – 31 marzo 2013, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ° luglio 2013.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2013, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2013 – 30 giugno 2013 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2013

Il Capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2013
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2013

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,39	18,2375
	oltre 5.000	10,16	16,7000
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,92	23,9000
	oltre 1.500	15,21	23,0125
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	8,74	14,9250
	da 5.000 a 100.000	7,93	13,9125
	oltre 100.000	5,48	10,8500
FACTORING	fino a 50.000	7,07	12,8375
	oltre 50.000	4,14	9,1750
CREDITI PERSONALI		12,08	19,1000
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,47	17,0875
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	11,58	18,4750
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,64	18,5500
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	8,60	14,7500
	oltre 25.000	7,79	13,7375
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		6,93	12,6625
- A TASSO VARIABILE		5,07	10,3375
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	9,20	15,5000
	oltre 25.000	6,44	12,0500
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,19	19,2375
	oltre 5.000	10,15	16,6875
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,04	25,0400
	oltre 5.000	12,13	19,1625
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		5,09	10,3625
- A TASSO VARIABILE		3,68	8,6000

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2012 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009, n. 200.

ALLEGATO

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito revolving e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 (1). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti (2).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito revolving"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito (3).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

---

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

(2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

(3) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

13A05526

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 giugno 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb, sulla base del dossier MANFIL 80 WP di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva mancozeb;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che indica il 30 giugno 2016 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo MANFIL 80 WP conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento MANFIL 80 WP , presentato dall'impresa Indofil Industries LTD;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva mancozeb;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo MANFIL 80 WP, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 30 giugno 2016, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo MANFIL 80 WP conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per il prodotto fitosanitario FUNGI MZ DF n. reg. 12931 indicato in allegato al presente decreto, è consentita secondo la seguente modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Le imprese titolari dell'autorizzazione dei rimanenti prodotti fitosanitari indicati in allegato, non ancora immessi in commercio, sono tenute a rietichettare e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresì tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **mancozeb** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier MANFIL 80 WP di All. III **fino al 30 giugno 2016** ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/72/CE della Commissione del 16 settembre.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	8492	MANFIL 80 WP	30/03/1994	INDOFIL INDUSTRIES LTD
Modifiche autorizzate: - **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R 36-R50-R63-; S2-S13-S25-S29- S36/37/39-S46-S60-S61 -**Eliminazione delle colture:** cereali in campo, frumento, orzo, segale, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano in pieno campo				
2.	15022	DEFENSE 80 WP	25/02/2011	INDOFIL INDUSTRIES LTD
Modifiche autorizzate: - **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R 36-R50-R63-; S2-S13-S25-S29- S36/37/39-S46-S60-S61 -**Eliminazione delle colture:** cereali in campo, frumento, orzo, segale, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano in pieno campo				
3.	11640	HELCOZEB 80 WP	14/03/2003	HELM AG
Modifiche autorizzate: - **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R 36-R50-R63-; S2-S13-S25-S29- S36/37/39-S46-S60-S61 - **Rinuncia officina di produzione**: DUSLO AS – Sala – (SK) - **Estensione officina di produzione:** Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India) - **Eliminazione delle colture:** cereali in campo, frumento, orzo, segale, avena, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano, rosa				
4.	13180	AZUL MZ 80 WP	15/11/2007	AGROPIAVE S.R.L
Modifiche autorizzate: - **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R 36-R50-R63-; S2-S13-S25-S29- S36/37/39-S46-S60-S61 - **Estensione officina di produzione:** Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India) -**Eliminazione delle colture:** concia sementi, tabacco, pioppo, garofano in pieno campo - **Rinuncia alle taglie**: 100-250-500 g - **Estensione alle taglie:** 2-10Kg				

s.a. mancozeb FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th></tr>
<tr><td>5.</td><td>11478</td><td>FUNGIZEB 80 WP</td><td>22/10/2002</td><td>AGRIPHAR S.A.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R 36-R50-R63-; S2-S13-S25-S29- S36/37/39-S46-S60-S61
- Estensione officine di produzione: Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda road, Azad Nagar, 400 607 Maharashtra (India); Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India)
- Rinuncia officine di produzione: Chimac S.A. – Rue de Rencry (Belgio)
- Eliminazione delle colture: cereali in campo, frumento, orzo, segale, avena, concia sementi, tabacco, garofano
- Estensione alla coltura: patata</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>1187</td><td>MICOZEB 45</td><td>06/04/1973</td><td>AGRIPHAR S.A.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R 36-R50-R63-; S2-S13-S25-S29- S36/37/39-S46-S60-S61
- Estensione officina di produzione: Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India)
- Rinuncia officine di produzione: Terranalisi S.r.l.-Via Nino Bixio (FE); Scam s.r.l. – Via Belluria (MO); STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via Evangelista Torricelli (RA); Sulphur Mills Limited – Bharuch, Gujarat (India)
-Eliminazione della coltura: garofano
- Estensione alle colture: patata, pomodoro</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>6916</td><td>ZEB 80</td><td>18/12/1986</td><td>ZOLFINDUSTRIA S.R.L.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R 36-R50-R63-; S2-S13-S25-S29- S36/37/39-S46-S60-S61
-Eliminazione delle colture: cereali in campo, grano, orzo, segale, avena, tabacco, pioppo, garofano,
- Estensione alla coltura: patata
- Rinuncia alla taglia: 300g</td></tr>
</table>

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
8.	4580	MICOSEP 80	28/12/1981	SEPRAN S.A.S.

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione:** Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R 36-R50-R63-; S2-S13-S25-S29- S36/37/39-S46-S60-S61
- **Estensione officina di produzione:** Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India)
- **Rinuncia officine di produzione:** Terranalisi S.r.l.-Via Nino Bixio (FE); STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via Evangelista Torricelli (RA); Diachem S.p.A U.P. Sifa – Caravaggio (BG); LIFA S.r.l. – Isola Vicentina (VI) e Vigonovo (VE); Chimac Agriphar SA – Ougree (B); IMC Limited – Naxxar (M); Torre S.r.l.- Torrenieri (SI)
- **Estensione officina di confezionamento:** IMC Limited – Naxxar (M);
- **Eliminazione delle colture:** cereali in campo, frumento, orzo, segale, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano, rosa, barbabietola da zucchero
- **Estensione alla coltura:** patata

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
9.	10641	MANCOZEB MANICA 80 PB	06/12/2000	MANICA S.P.A

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione:** Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R 36-R50-R63-; S2-S13-S25-S29- S36/37/39-S46-S60-S61
- **Estensione officina di produzione:** Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India)
- **Rinuncia officine di produzione:** Manica S.p.a. - Via all'Adige (TN); Sulphur Mills Limited – Mibai (India); Duslo- Sala (Slovacchia); Diachem S.p.A U.P. Sifa – Caravaggio (BG); Chemia S.p.A.- S. Agostino (FE); King Tech Corporation – Shangai (Cina); Jiangsu Baoling Chemical CO. LTD – Jiangsu (Cina)
- **Rinuncia officina di confezionamento:** Sinapak Snc – Stradella (PV)
- **Eliminazione delle colture:** cereali in campo, frumento, orzo, segale, concia sementi, tabacco, pioppo, garofano, barbabietola da zucchero
- **Estensione alla coltura:** patata

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
10.	11237	MICO MZ 80	13/03/2002	SUN COMPANY S.R.L

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R 36-R50-R63-; S2-S13-S25-S29- S36/37/39-S46-S60-S61
- **Estensione officine di produzione:** Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India)
- **Rinuncia officine di produzione:** Sinapak Snc – Stradella (PV);
- **Eliminazione delle colture:** cereali in campo, frumento, orzo, segale, avena, tabacco, pioppo, garofano
- **Estensione alla coltura:** patata
- **Rinuncia alla taglia:** 100-200-300 g

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
11.	1424	FUNGI MZ	28/01/1974	SIVAM S.P.A

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R 36-R50-R63-; S2-S13-S25-S29- S36/37/39-S46-S60-S61
- **Estensione officina di produzione:** Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India)
- **Rinuncia officine di produzione:** Duslo- Sala (Slovacchia); LIFA S.r.l. – Isola Vicentina (VI) e Vigonovo (VE); Sanachem – Sasolburg (Sud africa); Sinapak Snc – Stradella (PV); STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via XXV Aprile Cotignola (RA); Chemia S.p.A.- S. Agostino (FE); Diachem S.p.A U.P. Sifa – Caravaggio (BG); Diachem S.p.A – Albano S. Alessandro (BG)
- **Eliminazione delle colture:** cereali in campo, frumento, orzo, segale, avena, tabacco, pioppo, garofano
- **Estensione alla coltura:** patata

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
12.	12931	FUNGI MZ DF	09/01/2006	SIVAM S.P.A

Modifiche autorizzate:

- **Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento**
- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R 36-R50-R63-; S2-S13-S25-S29- S36/37/39-S46-S60-S61
- **Estensione officina di produzione:** Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India)
- **Rinuncia officine di produzione:** Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Bolzano; Griffin de Colombia S.A. – Barranquilla (Colombia)
- **Rinuncia taglie:** 0,1-0,2-0,5-15 Kg

MANFIL 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Telefono: 0091 22 66637373
Telefono di emergenza: 0039 02 66101029

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Registrazione Ministero della Sanità n° 8492 del 30.03.1994
Partita n° Peso netto kg 0.1 – 0.25 – 0.50 – 1 – 5 – 20 – 25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero: 12 m da corpi idrici superficiali per vite: 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema dermatiti, sensibilizzazione: occhi: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione: SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia sintomatica. **AVVERTENZA**. Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

MELO, PERO
Contro Ticchiolatura (*Venturia* spp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3 kg di formulato per ettaro.

VITE
Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

POMODORO
contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

PATATA
Contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Manfil 80 WP con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

MANFIL 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Telefono: 0091 22 66637373
Telefono di emergenza: 0039 02 66101029

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Registrazione Ministero della Sanità n° 8492 del 30.03.1994
Partita n° Peso netto kg 0.1

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

Etichetta/foglio illustrativo

DEFENSE 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Telefono di emergenza: 0039 02 66101029

Distribuito da: Makhteshim Agan Italia Srl – Via Falcone, 13 - Bergamo
Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15022 del 25.02.2011
Partita n° Peso netto g 100 – 250 – 500; kg 1 – 5 – 20 – 25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.
MELO, PERO
Contro Ticchiolatura (*Venturia* spp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3 kg di formulato per ettaro.
VITE
Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
POMODORO
contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
PATATA
Contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Defense 80 WP con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

DEFENSE 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Telefono di emergenza: 0039 02 66101029

Distribuito da: Makhteshim Agan Italia Srl – Via Falcone, 13 - Bergamo
Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet. Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O.. Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8. Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch. Gujarat 392 130. India
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15022 del 25.02.2011
Partita n° Peso netto g 100

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA**. Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

HELCOZEB 80 WP

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

HELCOZEB 80 WP

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Evitare il contatto con gli occhi-Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
HELM AG - Nordkanalstrasse 28
D-20097 Hamburg (Germania) - Tel.: 0049 40 2375 0

Registrazione del Ministero della Salute n. 11640 del 14/03/2003

Officine di produzione:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India /
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

Contenuto netto: g 500 / kg 1 - 5 - 10 - 25 **Partita n.** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI - Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 35 metri da corpi idrici superficiali per melo e pero;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 lt di acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

MELO, PERO
Contro Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) **g 150-200/hl**
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3 kg di formulato per ettaro.

VITE
Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) **g 200-220/hl**
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

POMODORO
Contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) **g 200-220/hl**
Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

PATATA
Contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria* sp.), **g 200-220/hl**
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

COMPATIBILITÀ
Non è raccomandata la miscelazione di HELCOZEB 80 WP con altri prodotti fitosanitari. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER PATATA, 3 GIORNI PER POMODORO; 28 GIORNI PER TUTTE LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE
- Divieto d'impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

AZUL MZ 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE REGISTRAZIONE
AGROPIAVE SRL
Telefono: 0422855012

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Distribuito da: AGROPIAVE SRL
Registrazione Ministero della Sanità n°13180 del 1 5-11-2007
Partita n° Peso netto 1 -2-5-10-15-20-25 KG

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

MELO, PERO
Contro Ticchiolatura (*Venturia* spp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3 kg di formulato per ettaro.

VITE
Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

POMODORO
contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

PATATA
Contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di AZUL MZ 80 WP con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

FUNGIZEB 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

FUNGIZEB 80 WP

Composizione:

Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO)
Telefono +32 4 385 97 11

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Distribuito da: AGRIPHAR ITALIA S.R.L. - CENTO (FE).
Registrazione n° 11478 del 22/10/2002 del Ministero della Salute
Partita n° Peso netto 1 - 5 - 10 - 25 Kg

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

MELO, PERO
Contro Ticchiolatura (*Venturia* spp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3 kg di formulato per ettaro.

VITE
Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

POMODORO
contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

PATATA
Contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di FUNGIZEB 80 WP con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

MICOZEB 45

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

MICOZEB 45
Composizione:

Mancozeb puro	g 80
Coformulanti	q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO)
Telefono +32 4 385 97 11
Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited. Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Distribuito da: AGRIPHAR ITALIA S.R.L. - CENTO (FE).
Registrazione n° 1187 del 06/04/1973 del Ministero della Sanità
Partita n° Peso netto 1 - 5 - 10 - 25 Kg

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.
MELO, PERO
Contro Ticchiolatura (*Venturia* spp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3 kg di formulato per ettaro
VITE
Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
POMODORO
contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
PATATA
Contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MICOZEB 45 con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

ZEB 80

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere ne fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ZOLFINDUSTRIA SRL
Via San Cassiano 99
28069 San Martino di Trecate (NO)
Telefono: +39 0321 790.1

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Registrazione Ministero della Sanità n° 6916 del 18/12/1986
Partita n° Peso netto Kg 1 – 5 – 10 – 25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione, occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione, SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA**: Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

MELO, PERO
Contro Ticchiolatura (*Venturia* spp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3 kg di formulato per ettaro.

VITE
Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

POMODORO
contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

PATATA
Contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 200-220/hL

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di ZEB 80 con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

MICOSEP 80

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SEPRAN sas
Via Brenta, 20 – 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. (+39)0444 976562 – email: info@sepran.com

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Stabilimento di confezionamento: I.M.C. LIMITED - **Naxxar (Malta)**

Registrazione Ministero della Sanità n° 4580 del 20/12/1981

Partita n°

Peso netto: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500g / 1, 5, 25 kg

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

MELO, PERO
Contro Ticchiolatura (*Venturia* spp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.)
g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3 kg di formulato per ettaro.

VITE
Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)
g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

POMODORO
contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)
g 200-220/hL
Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

PATATA
Contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.)
g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Micosep 80 con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

(Etichetta formato ridotto)

MICOSEP 80

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:

Mancozeb puro		80 g
Coformulanti	q. b. a	100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SEPRAN s.a.s
Via Brenta, 20 - Z.I. Sud – 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. (+39)0444 976562 – email: info@sepran.com

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej, Taluka: Vagra, district: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Stabilimento di confezionamento: I.M.C. LIMITED - Naxxar (Malta)

Registrazione Ministero della Sanità n^ 4580 del 20/12/1981

Partita N°: Peso netto: 100g

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni.

- **IL CONTENITORE COMPLETAMNENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Servizi ... Tel. 0444/...

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

Etichetta/foglio illustrativo

MANCOZEB MANICA 80 PB

(POLVERE BAGNABILE)

Fungicida preventivo ad ampio spettro d'azione

MANCOZEB MANICA 80 PB Registrazione Ministero della Sanità n. 10641 del 06.12.2000

COMPOSIZIONE
- MANCOZEB puro g. 80
- Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n.

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464-433705

Stabilimenti di produzione:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Gujarat (India)

Contenuto: 100 -200-500 g 1-2-5-10-25 Kg

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 35 metri da corpi idrici superficiali per melo e pero;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Può essere impiegato sulle seguenti colture.
Le dosi indicate si riferiscono a 100 Litri di acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.
MELO, PERO: contro Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL.
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie somministrando non più di 3 kg di formulato per ettaro.
VITE: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL.
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
POMODORO: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL.
Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie somministrando non più di 2 kg di fomulato per ettaro per ciascun trattamento.
PATATA: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria* sp.) g. 200-220/hL.
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

COMPATIBILITÀ: Non è raccomandata la miscelazione di Mancozeb Manica 80 WP con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro; 28 giorni per tutte le altre colture.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

MICO MZ 80

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere ne fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SUN COMPANY S.r.l.
Via Felice Cavallotti, 18 – 26900 Codogno (LO)
tel. 0377/8341

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India

Registrazione Ministero della Salute n° 11237 del 13/03/2002
Partita n° Peso netto Kg 1-5-10-25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

MELO, PERO
Contro Ticchiolatura (*Venturia* spp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3 kg di formulato per ettaro.

VITE
Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

POMODORO
contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

PATATA
Contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 200-220/hL

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MICO MZ 80 con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

FUNGI MZ

FUNGICIDA PREVENTIVO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE – IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
Mancozeb puro g 80
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SIVAM –Società Italiana Veterinaria Agricola Milano S.p.A.
Via XXV Aprile, 4 – Casalpusterlengo (LO)
tel. 0377/8341

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Distribuito da:
Registrazione Ministero della Sanità n° 1424 del 28/01/1974
Partita n° Peso netto Kg 1-5-10-25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero, 12 m da corpi idrici superficiali per vite, 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione, occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione, SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Può essere impiegato sulle seguenti colture. Le dosi indicate si riferiscono a 100 L d'acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.

MELO, PERO
Contro Ticchiolatura (*Venturia* spp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3 kg di formulato per ettaro.

VITE
Contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

POMODORO
contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

PATATA
Contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 200-220/hL

Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di FUNGI MZ con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 GIU. 2013

13A05496

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 giugno 2013.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il D.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementiferi, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà di specie ortive sotto elencate, le cui sementi controllate in quanto "sementi standard" e la cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Fagiolo nano	Occhio di luna	3400	B	CRA-ORA Unità di Ricerca per l'orticoltura
Pomodoro	SAAB CRA	3399	B	CRA-ORA Unità di Ricerca per l'orticoltura

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998*

13A05528

DECRETO 17 giugno 2013.

Rettifica al decreto 20 marzo 2013 relativo alla variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 5487 del 20 marzo 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2013 con il quale venivano indicati, tra l'altro, i nuovi responsabili della conservazione in purezza per talune varietà di specie foraggere;

Considerato che, per le due varietà di erba medica denominate «Castelli» e «Silverado», nel sopra citato dispositivo è stata erroneamente omessa l'indicazione del corresponsabile della conservazione in purezza;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica di tale omissione;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già indicata con decreto ministeriale n. 5487 del 20 marzo 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2013, è così modificata:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile
Erba medica	7060	Castelli	Michel Seed (FR) e Springbrook Nominees Pty Ltd (AU)
Erba medica	7061	Silverado	Michel Seed (FR) e Springbrook Nominees Pty Ltd (AU)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A05529

DECRETO 18 giugno 2013.

Iscrizione di varietà di mais e sorgo al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Viste le proposte di denominazione avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 1/2013 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13928	Energico	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13930	SY Mirel	700	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13932	Reserve	700	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
14100	Konfites	400	HS	KWS Saat AG – Germania
14244	Shannon	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
13389	Limanova	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
13439	Nystar	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
12955	Clischi	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
12970	Miloxan	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
11876	Aboni	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
11880	Roberi	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14284	Albanus	300	HS	Eurosorgho – Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A05527

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 giugno 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Caprelsa» (vandetanib) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 530/2013).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale CAPRELSA (vandetanib) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17 febbraio 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/749/001 «100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse;

EU/1/11/749/002 «300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: ASTRAZENECA AB.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ASTRAZENECA AB ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 26 settembre 2012;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 febbraio 2013;

Vista la deliberazione n. 8 in data 23 aprile 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale CAPRELSA (vandetanib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 041873011/E (in base 10) 17XVMM(in base 32);

«300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 041873023/E (in base 10) 17XVMZ(in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Caprelsa è indicato per il trattamento dei pazienti con carcinoma midollare della tiroide (MTC) aggressivo e sintomatico, non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico.

Per i pazienti in cui la mutazione del Rearranged during Trasfection (RET) non è nota o è negativa, deve essere preso in considerazione un possibile beneficio minore prima di decidere il trattamento individuale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale CAPRELSA (vandetanib) è classificata come segue:

Confezioni:

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 041873011/E (in base 10) 17XVMM(in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2031,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 3352,63;

«300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 041873023/E (in base 10) 17XVMZ(in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5540,17;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9143,55.

Validità del contratto: 24 mesi.

Cost sharing come da condizioni negoziali.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CAPRELSA (vandetanib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 10 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05459

DETERMINA 10 giugno 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Docetaxel Mylan» (docetaxel) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 538/2013).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale DOCETAXEL MYLAN (docetaxel) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 31 gennaio 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/748/001 20 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/11/748/002 20 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 5 flaconcini;

EU/1/11/748/003 80 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/11/748/004 80 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 5 flaconcini;

EU/1/11/748/005 200 mg/10 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/11/748/006 200 mg/10 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 5 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Mylan S.A.S.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.A.S. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 10 aprile 2013;

Vista la deliberazione n. 12 in data 15 maggio 2013 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale DOCETAXEL MYLAN (docetaxel) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

20 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 042702011/E (in base 10) 18R55V (in base 32);

20 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 5 flaconcini - A.I.C. n. 042702023/E (in base 10) 18R567 (in base 32);

80 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 042702035/E (in base 10) 18R56M (in base 32);

80 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 5 flaconcini - A.I.C. n. 042702047/E (in base 10) 18R56Z (in base 32);

200 mg/10 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 042702050/E (in base 10) 18R572 (in base 32);

200 mg/10 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 5 flaconcini - A.I.C. n. 042702062/E (in base 10) 18R57G (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: tumore della mammella

Docetaxel Mylan in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con:

tumore della mammella operabile linfonodo positivo;

tumore della mammella operabile linfonodo negativo.

Nei pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo negativo, il trattamento adiuvante deve essere limitato ai pazienti candidati alla chemioterapia secondo i criteri internazionali per il trattamento primario del tumore della mammella nelle fasi iniziali.

Docetaxel Mylan in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

Docetaxel Mylan in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso una antraciclina o un agente alchilante.

Docetaxel Mylan in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica.

Docetaxel Mylan in associazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con tumoredella mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica.

La precedente chemioterapia deve aver compreso una antraciclina.

3 Tumore non a piccole cellule del polmone.

Docetaxel mylané indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.

Docetaxel Mylan in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa condizione.

Carcinoma prostatico

Docetaxel Mylan in associazione con prednisone o prednisolone è indicato nella terapia dei pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario.

Adenocarcinoma gastrico

Docetaxel Mylan in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma gastrico metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica.

Tumore della testa e del collo

Docetaxel Mylan in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale DOCETAXEL MYLAN (docetaxel) è classificata come segue:

Confezioni:

20 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 042702011/E (in base 10) 18R55V (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 56,64;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 93,48;

80 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - via endovenosa - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 042702035/E (in base 10) 18R56M (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 211,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 349,04.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DOCETAXEL MYLAN (docetaxel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05460

DETERMINA 10 giugno 2013.

Classificazione del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Hospira», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 533/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Hospira Italia S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ACIDO ZOLEDRONICO HOSPIRA;

Vista la determinazione n. 367 del 5 aprile 2013 relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge dell'8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Hospira Italia S.R.L. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 4 mg/5ml di concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino vetro e plastica, da 4 mg/100 ml soluzione per infusione uso endovenoso 1 sacca, 5 mg/100 ml soluzione per infusione uso endovenoso 1 sacca;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta dell'11 marzo 2013;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 marzo 2013;

Vista la deliberazione n. 12 del 15 maggio 2013 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACIDO ZOLEDRONICO HOSPIRA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 mg/5 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 042486011/E (in base 10) 18JL7V (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 90,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 149,02;

«4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (plastica) - 4 mg/5 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 042486023/E (in base 10) 18JL87 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 90,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 149,02;

«4 mg/100 ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - sacca (PP/PP) - 4 mg/100 ml - 1 sacca - A.I.C. n. 042486035/E (in base 10) 18JL8M (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 90,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 149,02;

«5 mg/100 ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - sacca (PP/PP) - 5 mg/100 ml - 1 sacca - A.I.C. n. 042486047/E (in base 10) 18JL8Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 127,97;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 211,21.

Non si applica lo sconto del prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale acido zoledronico hospira è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, ortopedico, oncologo, ematologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05461

DETERMINA 10 giugno 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Matever» (levetiracetam) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 550/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società PHARMATHEN S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MATEVER (levetiracetam);

Vista la domanda con la quale la ditta PHARMATHEN S.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/PE/PVDC) 60 compresse;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica dell'11 febbraio 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 26 marzo 2013;

Vista la deliberazione n. 12 del 15 maggio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MATEVER (levetiracetam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

"250 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/PE/PVDC)" 60 compresse – A.I.C. n. 041466044/E (in base 10) 17KG5W (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,05

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 23,19

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MATEVER (levetiracetam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05462

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/472 del 2 aprile 2013 relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chirocaine».

Estratto determinazione V&A/928 del 10 giugno 2013

Medicinale: CHIROCAINE

Titolare A.I.C.: ABBVIE Srl

N° Procedura Mutuo Riconoscimento SE/H/183/001-003/II/044

Tipo di Modifica: Rettifica Estratto della Determinazione V&A/472 del 02/04/13

Visti gli atti di Ufficio all'Estratto della Determinazione V&A/472 del 02/04/13, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

034769315/M - 5 fiale in polipropilene da 10 ml

034769327/M - 10 fiale in polipropilene da 10 ml

034769339/M - 20 fiale in polipropilene da 10 ml

034769341/M - 5 fiale in polipropilene sterile da 10 ml

034769354/M - 10 fiale in polipropilene sterile da 10 ml

034769366/M - 20 fiale in polipropilene sterile da 10 ml

Leggasi:

034769315/M - 7,5 mg/ml 5 fiale in polipropilene da 10 ml

034769327/M - 7,5 mg/ml 10 fiale in polipropilene da 10 ml

034769339/M - 7,5 mg/ml 20 fiale in polipropilene da 10 ml

034769341/M - 7,5 mg/ml 5 fiale in polipropilene sterile da 10 ml

034769354/M - 7,5 mg/ml 10 fiale in polipropilene sterile da 10 ml

034769366/M - 7,5 mg/ml 20 fiale in polipropilene sterile da 10 ml

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A05497

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/592/2013 del 16 aprile 2013 relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venoruton».

Estratto determinazione V&A/916 del 10 giugno 2013

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. (codice fiscale 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA) Italia.

Medicinale: VENORUTON

Variazione A.I.C.: Rettifica Estratto della Determinazione V&A/592/2013 del 16/04/13.

Visti gli atti di Ufficio all'Estratto della Determinazione V&A/592/2013 del 16/04/13, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato

confezioni:

A.I.C. n. 017076062 - "500 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

A.I.C. n. 017076148 - "500 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

A.I.C. n. 017076074 - "1000 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine

A.I.C. n. 017076035 - "2 % gel" tubo da 40 g

A.I.C. n. 017076036 - "2 % gel" tubo da 100 g

Leggasi:

confezioni:

A.I.C. n. 017076062 - "500 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

A.I.C. n. 017076148 - "500 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

A.I.C. n. 017076074 - "1000 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine

A.I.C. n. 017076035 - "2% gel" tubo da 40 g

A.I.C. n. 017076112 - "500 mg compresse effervescenti" 20 compresse

A.I.C. n. 017076124 - "1000 mg compresse effervescenti" 30 compresse

A.I.C. n. 017076136 - "2 % gel" tubo da 100 g

È inoltre autorizzata la variazione N1B/2013/382 relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 017076112 - "500 mg compresse effervescenti" 20 compresse

A.I.C. n. 017076124 - "1000 mg compresse effervescenti" 30 compresse

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A05498

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/684/2013 del 3 maggio 2013, relativa al medicinale per uso umano «Sinecod tosse sedativo».

Estratto determinazione V&A/907 del 10 giugno 2013

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.A. (codice fiscale n. 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni n. 1, 21040 - Origgio - Varese (VA) Italia

Medicinale: SINECOD TOSSE SEDATIVO.

Variazione A.I.C.: Rettifica Estratto della Determinazione V&A/684/2013 del 3 maggio 2013

Visti gli atti di Ufficio all'Estratto della Determinazione V&A/684/2013 del 3 maggio 2013, pubblicato sul S.O. n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 122 del 27 maggio 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

leggasi:

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A05539

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/244 del 7 marzo 2013, relativa al medicinale per uso umano «Bricanyl».

Estratto determinazione V&A n. 844 del 27 maggio 2013

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - Via F. Sforza, 20080 - Basiglio - Milano - Codice fiscale n. 00735390155.

Medicinale: BRICANYL.

Variazione A.I.C.: Richiesta Rettifica Determinazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Alla determinazione V&A n. 244 del 7 marzo 2013 pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie Generale n. 91 del 18 aprile 2013, concernente la «Autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «BRICANYL» è apportata la seguente modifica:

Al paragrafo: «Composizione»

in luogo di:

Composizione: Un erogatore Turbohaler contiene:

Principio Attivo: Terbutalina solfato 100 mg, pari a 100 dosi erogate da 0,5 mg/dose.

Leggasi:

Composizione: Un erogatore Turbohaler contiene:

Principio Attivo: Terbutalina solfato 50 mg, pari a 100 dosi erogate da 0,5 mg/dose.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A05540

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/106 del 28 gennaio 2013, relativa al medicinale per uso umano «Rabeprazolo Mithridatum».

Estratto determinazione V&A. n. 843 del 27 maggio 2013

Titolare A.I.C.: Mithridatum LTD. con sede legale e domicilio in 5th Floor, 86 Jermyn Street, SW1Y 6AW - London-Regno Unito (Gran Bretagna)

Medicinale: RABEPRAZOLO MITHRIDATUM.

Variazione A.I.C.: Richiesta Rettifica Determinazione

Alla Determinazione V&A. n. 106 del 28 gennaio 2013 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 11 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 38 del 14 febbraio 2013, concernente l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale: «RABEPRAZOLO MITHRIDATUM» è apportata la seguente modifica:

Per la Confezione: «10 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Al-OPA-PVC/Al - A.I.C. n. 041970017 (in base 10) 180UC1 (in base 32)

Al paragrafo: «Produttore del prodotto finito»

in luogo di:

Produttore del prodotto finito: Actavis hf., Reykjavikurvegur 76 - 78, IS-220 Hafnarfjörður, Islanda (Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti); Dragenopharm Apotheker, Puschl GmbH, Göllstaße 1, 84529 - Tittmoning Germania (confezionamento primario e secondario); MPF B.V., Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske, Paesi Bassi (in blister Al-OPA-PVC/Al); Pharbil Waltrop GmbH Im Wirrigen 25, 45731 Waltrop Germania (confezionamento secondario);

Leggasi:

Produttore del prodotto finito: Actavis hf., Reykjavikurvegur 76 - 78, IS-220 Hafnarfjörður, Islanda (Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti); Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH, Göllstaße 1, 84529 - Tittmoning Germania (confezionamento primario e secondario); MPF B.V., Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske, Paesi Bassi (confezionamento primario e secondario); Pharbil Waltrop GmbH Im Wirrigen 25, 45731 Waltrop Germania (confezionamento secondario);

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'immissione in Commercio del medicinale.

13A05541

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Con decreto n. 69 del 6 giugno 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Productions S.r.l. via Nettunense km.20,300 - 04011 Aprilia (Latina), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

AMOSSICILLINA TRIIDRATO 75% INTERVET PRODUCTIONS	**BUSTA DA 100G**	**AIC 100407028**
DOPROVET	**10 CPR DA 200 MG IN BLISTER**	**AIC 102898044**
AMOSSICILLINA TRIIDRATO 75% INTERVET PRODUCTIONS	**BUSTA DA 20G**	**AIC 100407016**
AMOSSICILLINA TRIIDRATO 75% INTERVET PRODUCTIONS	**BUSTA DA 500 G**	**AIC 100407042**
NICCOPIR	**BUSTA DA 1 KG**	**AIC 103705024**
LYSAL	**FLAC.POLV.0,9 G + FLAC.SOLV.2,28 ML**	**AIC 102090038**
LYSAL	**FLAC.POLV.1,5 G + FLAC.SOLV.3,8 ML**	**AIC 102090026**
NICCOPIR	**SACCO DA 5 KG**	**AIC 103705036**
LYSAL	**FLAC.POLV.15 G + FLAC.SOLV.38 ML**	**AIC 102090014**
NICCOPIR	**BUSTA DA 100 G**	**AIC 103705012**
DOPROVET	**10 CPR DA 100 MG IN BLISTER**	**AIC 102898018**
DOPROVET	**20 CPR DA 100 MG IN BLISTER**	**AIC 102898020**
DOPROVET	**30 CPR DA 100 MG IN BLISTER**	**AIC 102898032**
LYSAL	**5 FLAC.POLV. 3 G +5 FLAC. SOLV.7,6 ML**	**AIC 102090040**
DOPROVET	**20 CPR DA 200 MG IN BLISTER**	**AIC 102898057**
VISEL	**FLACONE 50 ML**	**AIC 102123015**
SIERO ANTITETANICO PER IL CAVALLO	**FLACONE 2,5 ML**	**AIC 102144021**
AMOSSICILLINA TRIIDRATO 75% INTERVET PRODUCTIONS	**BUSTA DA 250G**	**AIC 100407030**
DOPROVET	**30 CPR DA 200 MG IN BLISTER**	**AIC 102898069**

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05530

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Con decreto n. 72 del 6 giugno 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Francia Rue Olivier De Serres - Beaucouze' - Francia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

«Florvetol suini» - polvere orale sacco da 3 kg - A.I.C. 103779070;

«Florvetol suini» - polvere orale sacco da 1 kg - A.I.C. 103779068;

«Florvetol suini» - polvere orale sacco da 250 grammi - A.I.C. 103779082;

«Nuflor DWC» - soluzione orale bottiglia da 2,17 litri in HPE - A.I.C. 103506010.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05531

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Con decreto n. 70 del 6 giugno 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet International B.V. Wim De Korverstraat 35 P.O. BOX 31 - Boxmeer - Olanda, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

OVIPAST PLUS	FLACONE DA 500 ML/250 DOSI	AIC 103171017
NOBILIS ERYSIPELAS	FLACONI DA 1000 DOSI (500 ML)	AIC 102494022
TRIANTABLETS	BLISTER CON 4 COMPRESSE	AIC 103833024
NOBILIS RTV 8544	10 FLACONI DA 2500 DOSI	AIC 102388030
PORSILIS AUJESZKY VIVO GE	FLACONE DA 25 DOSI DI VACCINO LIOFILIZZATO	AIC 102338035
TRIANTELM	SCATOLA DA 6 CPR IN BLISTER	AIC 102669037
NOBIVAC DUCAT	SCATOLA DA 5 FLACONI DA 1 DOSE DI VACCINO	AIC 103707055
TRIANTELM	SCATOLA DA 2 CPR IN BLISTER	AIC 102669013
PORSILIS RA-T	FLACONE DA 20 ML	AIC 101921017
NOBIVAC DUCAT	SCATOLA DA 25 FLACONI DA 1 DOSE DI VACCINO + 25 FLACONI DA 1 ML DI SOLVENTE	AIC 103707030
NOBILIS RTCV 1194	10 FLACONI DA 2500 DOSI	AIC 103735039
NOBILIS ND HITCHNER	FLACONE 5000 DOSI	AIC 101857047
NOBIVAC DUCAT	SCATOLA DA 10 FLACONI DA 1 DOSE DI VACCINO	AIC 103707067
NOBILIS ND HITCHNER	10 FLACONI DA 2500 DOSI	AIC 101857074
NOBIVAC DUCAT	SCATOLA DA 25 FLACONI DA 1 DOSE DI VACCINO	AIC 103707079
TRIANTABLETS	BLISTER CON 2 COMPRESSE	AIC 103833012
DILUENTE STANDARD	FLACONE DA 13 ML	AIC 102356019
VECTIN 22,75MG COMPRESSE PER CAVALLI	FLACONE BIANCO IN HDPE CON 60 TAVOLETTE MASTICABILI	AIC 104036025
NOBILIS IB H120	10 FLACONI DA 2500 DOSI	AIC 101863064
NOBILIS IB H120	10 FLACONI DA 5000 DOSI	AIC 101863076
VECTIN 22,75MG COMPRESSE PER CAVALLI	SCATOLA DI CARTONE CON 7 TAVOLETTE MASTICABILI	AIC 104036013
NOBILIS RTCV 1194	1 FLACONE DA 5000 DOSI	AIC 103735015
PORSILIS RA-T	FLACONE DA 50 ML	AIC 101921029
NOBILIS RTCV 1194	10 FLACONI DA 5000 DOSI	AIC 103735041
PORSILIS AUJESZKY VIVO GE	FLACONE DA 50 DOSI DI VACCINO LIOFILIZZATO	AIC 102338047
NOBILIS ERYSIPELAS	FLACONI DA 500 DOSI (250 ML)	AIC 102494010
PORSILIS AUJESZKY VIVO GE	FLACONE DA 100 DOSI DI VACCINO LIOFILIZZATO	AIC 102338023
OVIPAST PLUS	FLACONE DA 100 ML /50 DOSI	AIC 103171029
TRIANTABLETS	BLISTER CON 6 COMPRESSE	AIC 103833036
TRIANTABLETS	BLISTER CON 60 COMPRESSE	AIC 103833048
TRIANTELM	SCATOLA DA 60 CPR IN BLISTER	AIC 102669049
TRIANTELM	SCATOLA DA 120 CPR IN BLISTER	AIC 102669052
NOBILIS ND HITCHNER	10 FLACONI DA 5000 DOSI	AIC 101857086
NOBILIS IB+G+ND	FLACONE 1000 DOSI	AIC 101918011
PORSILIS AUJESZKY VIVO GE	FLACONE DA 10 DOSI DI VACCINO LIOFILIZZATO	AIC 102338011
NOBILIS REO ERS INAC.	CONFEZIONE DA 1000 DOSI (500 ML)	AIC 103971014
NOBIVAC DUCAT	SCATOLA DA 5 FLACONI DA 1 DOSE DI VACCINO +5 FLACONI DA 1 ML DI SOLVENTE	AIC 103707016
NOBILIS ND HITCHNER	FLACONE 1000 DOSI	AIC 101857023
NOBILIS RTV 8544	10 FLACONI DA 1000 DOSI	AIC 102388028
NOBIVAC DUCAT	SCATOLA DA 10 FLACONI DA 1 DOSE DI VACCINO + 10 FLACONI DA 1 ML DI SOLVENTE	AIC 103707028
NOBILIS DUCK PLAGUE	FLACONE 1000 DOSI	AIC 101914036
NOBILIS IB H120	10 FLACONI DA 1000 DOSI	AIC 101863052
NOBILIS DUCK PLAGUE	FLACONE 500 DOSI	AIC 101914024
TRIANTELM	SCATOLA DA 4 CPR IN BLISTER	AIC 102669025

NOBILIS IB H120	FLACONE 1000 DOSI	AIC 101863037
NOBILIS RTV 8544	FLACONE DA 1000 DOSI	AIC 102388016
VACCINO ANTITETANICO	10 FLACONI DA 1 ML	AIC 101386023
NOBILIS IB H120	FLACONE 5000 DOSI	AIC 101863025
NOBILIS NEWCAVAC	FLACONE 500 ML (1000 DOSI)	AIC 101882025
NOBILIS RTCV 1194	10 FLACONI DA 1000 DOSI	AIC 103735027
NOBIVAC DUCAT	SCATOLA DA 50 FLACONI DA 1 DOSE DI VACCINO + 50 FLACONI DA 1 ML DI SOLVENTE	AIC 103707042
TRIANTABLETS	BLISTER CON 120 COMPRESSE	AIC 103833051
NOBILIS ND HITCHNER	10 FLACONI DA 1000 DOSI	AIC 101857062
NOBIVAC DUCAT	SCATOLA DA 50 FLACONI DA 1 DOSE DI VACCINO	AIC 103707081
CRONO-GEST	"P.M.S.G." INIETTABILE 5 X 700 UI	AIC 101899021
CRONO-GEST	"P.M.S.G." INIETTABILE 5 X 400 UI	AIC 101899072
CRONO-GEST	"P.M.S.G." INIETTABILE 50 X 500 UI	AIC 101899019
CRONO-GEST	"P.M.S.G." INIETTABILE 5 X 500 UI + 1 FIALA SOLV.10 ML	AIC 101899122
CRONO-GEST	"P.M.S.G." INIETTABILE 50 X 400 UI	AIC 101899060
CRONO-GEST	"P.M.S.G." INIETTABILE 5 X 600 UI	AIC 101899058
CRONO-GEST	"P.M.S.G." INIETTABILE 50 X 700 UI	AIC 101899033
CRONO-GEST	"P.M.S.G." INIETTABILE 5 X 6000 UI	AIC 101899096
CRONO-GEST	"P.M.S.G." INIETTABILE 50 X 600 UI	AIC 101899045

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05532

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Con decreto n. 71 del 6 giugno 2013 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Italia S.r.l. via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano 2 - Segrate 20090 (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

LINCOMICINA 11% LIQUIDA INTERVET ITALIA	TANICA DA 5 KG	AIC 103469021
PEDIMAST VACC.	FLACONE DA 250 ML	AIC 102732031
ACILEN	SCATOLA DA 12 COMPRESSE DA 250 MG	AIC 103851034
ACILEN	SCATOLA DA 12 COMPRESSE DA 50 MG	AIC 103851010
ISOBA	FLACONE IN VETRO DA 250 ML	AIC 103614018
ACILEN	SCATOLA DA 60 COMPRESSE DA 50 MG	AIC 103851022
COLISTINA SOLFATO INTERVET ITALIA	POLVERE SOLUBILE ORALE BUSTE DA 1000 G	AIC 100409034
ACILEN	SCATOLA DA 60 COMPRESSE DA 250 MG	AIC 103851046
ACILEN	SCATOLA DA 60 COMPRESSE DA 500 MG	AIC 103851061
BETSOMICINA	FLACONE A TAPPO PERFORABILE DA 100 ML	AIC 101345015
RAPINOVET	10 FLACONI A T.P. DA 20 ML	AIC 102313018
ACILEN	SCATOLA DA 12 COMPRESSE DA 500 MG	AIC 103851059
PEDIMAST VACC.	FLACONE DA 100 ML	AIC 102732029
COLISTINA SOLFATO INTERVET ITALIA	POLVERE SOLUBILE ORALE BUSTE DA 100 G	AIC 100409022
COLISTINA SOLFATO INTERVET ITALIA	POLVERE SOLUBILE ORALE BUSTE DA 20 G	AIC 100409010
LINCOMICINA 11% LIQUIDA INTERVET ITALIA	BOTTIGLIA DA 1 KG	AIC 103469019
NAXOCET	CONFEZIONE DA 1 KG	AIC 103974010
PEDIMAST VACC.	FLACONE DA 50 ML	AIC 102732017

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05533

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Doxatrim 15 P.M.».

Estratto provvedimento n. 486 del 12 giugno 2013

DOXATRIM 15 P.M. 25 mg/g + 125 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini, polli, tacchini e pesci, nella confezione: sacchetto da 25 kg - A.I.C. 102868027.

Oggetto: revisione (decreto ministeriale 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per le specie polli da carne e tacchini.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

suini: carne e visceri da 7 giorni a 10 giorni,

pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

suini: carne e visceri: 10 giorni;

polli da carne: carne e visceri: 4 giorni;

tacchini: carne e visceri: 6 giorni;

pesci: carne e visceri: 500 gradi/giorno.

Uso non consentito in animali che producono uova destinate al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

13A05534

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «P.G. 600» liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per scrofe e scrofette.

Estratto provvedimento n. 485 del 12 giugno 2013

Medicinale veterinario P.G. 600 liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per scrofe e scrofette.

Confezioni:

scatola da 5 flaconi di liofilizzato × 1 dose + 5 flaconi da 5 ml di solvente - A.I.C. n. 101868026;

scatola da 1 flacone di liofilizzato × 5 dosi + 1 flacone da 25 ml di solvente - A.I.C. n. 101868038;

scatola da 5 flaconi di liofilizzato × 5 dosi + 5 flaconi da 25 ml di solvente - A.I.C. n. 101868040.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società MSD Animal Health S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano due - Palazzo Canova - 20090 Segrate (Milano) codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: modifica concernente le condizioni di magazzinaggio di medicinali biologici, quando gli studi di stabilità non sono stati effettuati in conformità con un protocollo di stabilità approvato.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica relativa al punto 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione dell'SPC e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi, che vengono così modificati:

da: «Il medicinale in confezionamento integro deve essere conservato ad una temperatura inferiore a 25°C.»;

a: «Conservare il medicinale in confezionamento integro in frigorifero (2°-8°C). Dopo ricostituzione conservare in frigorifero (2°-8°C).».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centoventi giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05535

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Vet-Ketofen 10% soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 469 del 5 giugno 2013

Medicinale veterinario VET-KETOFEN 10% soluzione iniettabile per bovini suini e cavalli, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101336067;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101336079;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101336031.

Oggetto: variazione tipo II: modifica tempi di attesa.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - Codice fiscale n. 00221300288.

È autorizzata la variazione tipo II del medicinale veterinario indicato in oggetto, concernente la diminuzione dei tempi di attesa per le carni bovine quando il medicinale è somministrato per via endovenosa da 4 giorni a 0 giorni e l'introduzione del tempo di attesa nullo (zero giorni) della specie equina.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

bovini:

dopo somministrazione endovenosa:

carne, frattaglie: 0 giorni;

latte: 0 giorni;

dopo somministrazione intramuscolare:

carne, frattaglie: 4 giorni;

latte: 0 giorni;

cavalli:

carne, frattaglie: 4 giorni;

latte: 0 giorni;

suini:

carne, frattaglie: 4 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05536

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Mamyzin» 1g/3ml Polvere e solvente per sospensione iniettabile per bovini, suini e cani.

Provvedimento n. 468 del 5 giugno 2013

Medicinale veterinario MAMYZIN 1g/3ml Polvere e solvente per sospensione iniettabile per bovini, suini e cani.

Confezioni:

10 flaconcini di polvere da 5 g + 10 flaconcini di solvente da 15 ml - A.I.C. n. 101118014;

5 flaconcini di polvere da 5 g + 5 flaconcini di solvente da 15 ml - A.I.C. n. 101118026;

10 flaconcini di polvere da 10 g + 10 flaconcini di solvente da 30 ml - A.I.C. n. 101118038.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede in via Lorenzini, 8 - 20139 Milano - Codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante del prodotto finito, compreso il controllo della qualità e il rilascio dei lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del nome e del numero civico del sito di produzione, controllo della qualità e rilascio lotti del prodotto in oggetto:

da: Lohmann Animal Health GmbH & Co KG - Heinz-Lohmann-Straße 4 - 27472 Cuxhaven (Germany);

a: Lohmann Pharma Herstellung GmbH - Heinz-Lohmann-Straße 5 - 27472 Cuxhaven (Germany).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05537

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossinova 200 mg/g», polvere orale per uso in acqua da bere o in alimento liquido per vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini.

Provvedimento n. 467 del 4 giugno 2013

Medicinale veterinario OSSINOVA 200 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere o in alimento liquido per Vitelli da latte, Suini, Polli da carne, Galline ovaiole, Tacchini.

Confezioni: Sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 104401017.

Titolare A.I.C: Ternova S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Della Libertà n. 1 - 40064 Ozzano Dell'Emilia (BO) codice fiscale n. 0295551209

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005) - Modifica dei tempi di attesa per le specie: vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini.

È autorizzata, a seguito di revisione (D.M. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei seguenti tempi di attesa:

Vitelli da latte:

Carni e visceri da 10 giorni a 20 giorni

Suini:

Carni e visceri da 9 giorni a 12 giorni

Polli da carne:

Carni e visceri da 5 giorni a 7 giorni

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Vitelli da latte - carni e visceri: 20 giorni

Suini - carni e visceri: 12 giorni

Polli da carne - carni e visceri: 7 giorni

Tacchini - carni e visceri: 12 giorni

Galline ovaiole - (uova): 5 giorni

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05538

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2013. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

Al Presidente della Regione Abruzzo
Al Presidente della Regione Basilicata
Al Presidente della Regione Calabria
Al Presidente della Regione Campania
Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della Regione Lazio
Al Presidente della Regione Liguria
Al Presidente della Regione Lombardia
Al Presidente della Regione Marche
Al Presidente della Regione Molise
Al Presidente della Regione Piemonte
Al Presidente della Regione Puglia
Al Presidente della Regione Sardegna
Al Presidente della Regione Siciliana
Al Presidente della Regione Toscana
Al Presidente della Regione Umbria
Al Presidente della Regione Valle d'Aosta
Al Presidente della Regione Veneto
Al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
Al Presidente della Provincia Autonoma di Trento
e, p.c.
Al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
Al Presidente dell'Unione delle Province Italiane
Al Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

L'art. 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 205, n. 152 attribuisce allo scrivente il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo ed invernale che, per la prossima campagna estiva, avranno inizio il 21 giugno 2013 e termineranno il 30 settembre 2013.

Ciò premesso, si evidenzia che la passata stagione invernale è stata caratterizzata da un regime di precipitazioni superiori alla media su quasi tutto il territorio nazionale che, se da un lato ha mantenuto generalmente molto bassa la probabilità di innesco e di propagazione degli incendi boschivi, dall'altra sta favorendo un abbondante sviluppo della vegetazione. Tale situazione si potrebbe ripercuotere sull'andamento del fenomeno incendi boschivi e di interfaccia della prossima stagione estiva che, seppur favorito dalle condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, è sicuramente prodotto, nella sua quasi totalità, dalla mano dell'uomo.

Come è noto infatti, il fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia è dovuto sostanzialmente a cause di natura antropica siano esse di tipo doloso o colposo come gli incendi causati durante la ripulitura di zone agricole e forestali, nonché da imprudenze e disattenzioni in aree boscate ed in zone rurali. Tale considerazione suggerisce che le azioni di mitigazione dei fenomeni e dei danni ad essi connessi debbano comprendere, in primis, campagne di sensibilizzazione e di educazione all'ambiente, nonché attività di prevenzione e di monitoraggio continuo del territorio che consentano di mettere in atto un tempestivo e più efficace primo intervento. Così facendo potrebbero, inoltre, ridursi le situazioni per le quali le attività di spegnimento e bonifica attuato dalle squadre a terra, che rimangono indispensabili e determinanti nella lotta attiva, debbano essere supportate con l'intervento del mezzo aereo che, evidentemente, deve essere considerato una misura complementare da utilizzare nelle situazioni più gravi, in termini di rischio residuo.

Le indicazioni suddette assumono particolare rilevanza per la prossima campagna estiva antincendio boschivo alla luce della forte riduzione, rispetto agli anni passati ed a causa della mancanza di risorse finanziarie, del numero di velivoli che compongono la flotta aerea antincendio di Stato che, quest'anno, saranno più che dimezzati rispetto allo scorso anno e che, allo stato attuale, potrà contare sostanzialmente sui CL-415 (Canadair); sarà quindi necessario uno sforzo comune e sinergico per ottimizzare l'impiego, innanzitutto, delle flotte aeree antincendio regionali e quella di Stato. Alla luce di quanto rappresentato, risulta del tutto evidente l'opportunità che le Regioni, nella propria programmazione delle attività di lotta attiva, provvedano ad implementare ed innovare le strategie di impiego delle proprie risorse, anche mettendo a fattor comune, in particolare con le Regioni limitrofe tramite l'adozione di specifiche intese ed accordi, i mezzi disponibili e integrando la composizione delle flotte con velivoli che abbiano caratteristiche di impiego differenziate.

Mi preme inoltre rammentare che ai sensi della legge n. 100/2012 e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica n. 40/2013 la proprietà della flotta Canadair del Dipartimento della protezione civile è stata trasferita al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ma il loro impiego sul territorio nazionale sarà comunque coordinato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il proprio Centro Operativo Aereo Unificato.

Anche sulla scorta di quanto accaduto nel 2012, anno impegnativo, rispetto ai precedenti, sia per il numero di incendi che per superfici interessate dal fuoco, bisogna ricordare che il sistema regionale di risposta agli incendi boschivi deve essere opportunamente tarato sulla realtà in cui si cala. Altresì, il sistema Paese, a tutti i livelli di responsabilità, deve affrontare, con la dovuta attenzione, il fenomeno incendi che rappresenta un'emergenza di carattere ambientale ed economico e che mette peraltro in pericolo le infrastrutture e gli insediamenti urbani, con possibili perdite di vite umane non oltremodo accettabili.

Auspico pertanto che siano messe in atto le azioni previste dal nostro ordinamento, con una sinergica attività di sorveglianza del territorio e di avvistamento che coinvolga efficacemente risorse regionali e statali, anche attraverso specifici accordi formalizzati a livello territoriale, compresi quelli tra territori regionali confinanti, al fine di garantire un efficace e tempestivo intervento di spegnimento da terra e di bonifica, una puntuale attività di prevenzione e di pianificazione anche di protezione civile, nonché un adeguato coordinamento del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti competenti per garantirne la corretta circuitazione.

Auspico inoltre che vengano proseguiti gli sforzi fin qui fatti dai soggetti competenti in tema di attività investigative e ricerca, anche di carattere preventivo, degli autori degli incendi, nonché in tema di istituzione ed aggiornamento dei catasti dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così da consentire l'effettiva applicazione dei vincoli e dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 353/2000.

Infine si chiede alle SS.LL. di voler proseguire nella promozione della diffusione della cultura di protezione civile tra i cittadini, coinvolgendo i diversi livelli territoriali, per illustrare le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente e per mettere in evidenza le gravi conseguenze derivanti dagli incendi boschivi e di interfaccia.

Si coglie l'occasione per ribadire che anche quest'anno, sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, verrà reso disponibile un riepilogo degli assetti regionali e statali dedicati all'AIB. Si invitano quindi le SS.LL. a volere verificare che le proprie strutture abbiano già provveduto all'invio delle informazioni richieste, secondo le modalità già comunicate dal Dipartimento della protezione civile.

Ho ritenuto doveroso condividere con le SS.LL. tali riflessioni, affinché si possano promuovere ed adottare tutte le azioni e le iniziative per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia, oltre che ogni situazione di emergenza conseguente, soprattutto nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.

Alla luce della disamina del fenomeno incendi in Italia negli ultimi anni, rivolgo alle SS.LL. le seguenti raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti per la stagione estiva 2013, al fine di garantire una risposta tempesti-

va, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

a) Attività di previsione e prevenzione:

favorire lo scambio ed il flusso delle informazioni fra le varie strutture regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attività AIB;

coinvolgere i Centri Funzionali Decentrati, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, oltre che nella fase di monitoraggio e sorveglianza delle condizioni meteo, anche nelle attività di previsione delle condizioni di rischio incendi favorendo la produzione di uno specifico bollettino incendi così come previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001. A tal proposito, si rammenta che, qualora vi sia una carenza di strumenti previsionali in grado di supportare i Centri Funzionali Decentrati nelle valutazioni delle condizioni di suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, potrà essere utilizzato allo scopo il modello previsionale in uso presso il Dipartimento della Protezione Civile, reso disponibile ed utilizzabile dai Centri Funzionali Decentrati già dal 2011;

promuovere ogni possibile forma di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti di Enti e Società che gestiscono le infrastrutture, nonché degli Enti locali competenti, affinché provvedano ai necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi, in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria. Stimolare e promuovere verso gli stessi Enti tutte le opportune forme di vigilanza del territorio atte a verificare le eventuali inadempienze;

supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le attività di prevenzione indiretta come l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall'art. 10, comma 2 della legge n.353 del 2000, strumento di primaria importanza per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge. Allo scopo, si rammenta che il Corpo Forestale dello Stato, per le proprie attività di istituto, effettua i rilievi delle aree percorse dal fuoco, rendendole fruibili alle amministrazioni comunali attraverso il Sistema Informativo della Montagna;

incentivare nelle aree e nei periodi a maggior rischio tutte le opportune iniziative finalizzate ad inibire ogni azione, anche solo potenziale, che determini l'innesco di incendio. Qualora possibile, definire con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo ed i Comuni a maggior rischio, l'eventuale attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, anche attraverso la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale Operative;

favorire e promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;

stabilire, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, anche sulla scorta delle positive esperienze in tal senso adottate in alcune realtà italiane, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi:

provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n.353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando gli obiettivi prioritari da difendere, nonché il modello di intervento che riporti le attività necessarie ad una efficace gestione dell'emergenza che tenga conto anche di situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia;

assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n.353 del 2000;

garantire, altresì, l'indispensabile presenza, di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento - dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei;

definire, con le società di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata.

c) Attività di pianificazione di protezione civile:

sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate;

provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza:

porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale; tale concetto è più che mai attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia;

assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresì, il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale;

garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilità dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove più necessario in ogni momento. Ciò al fine di evitare diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere più tempestivo ed efficace l'intervento;

assicurare, così come previsto dall'art. 7 comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP ovvero, per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome, dell'eventuale analoga struttura di coordinamento, prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze dell'ordine e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n. 225 del 1992;

valutare la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province Autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;

comunicare al Dipartimento della protezione civile i numeri telefonici attivati a livello regionale per la segnalazione degli incendi boschivi e di interfaccia e per l'informazione alla popolazione sul tema, al fine di coordinare più efficacemente la risposta del Dipartimento stesso nell'ambito delle attività del proprio contact center a servizio del cittadino;

assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della pro-

tezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;

provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra;

promuovere un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo;

adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;

ampliare per quanto possibile la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua;

definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.

Nell'ambito dei principi di più leale collaborazione confido vivamente nel più ampio recepimento delle raccomandazioni sopra fornite.

Roma, 21 giugno 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri: LETTA

13A05542

Comunicato relativo alla nomina del maestro Gino Paoli a Presidente della Società italiana degli autori ed editori

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2013 (registrato alla Corte dei conti - Presidenza del Consiglio dei ministri addì 13 giugno 2013, registro n. 5 - foglio n. 270) il maestro Gino Paoli è stato nominato Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

13A05543

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-150) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.